

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

# DIREZIONE 3<sup>a</sup> Gestione e Sviluppo Risorse Umane Area Gestione Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente, Collaboratori Esperti Linguistici e Relazioni Sindacali

RM/dmc

Prot. n. 9652 Tit. I/1 Verona, 03.05.2002

Ai Sigg. Presidi di Facoltà

Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti, Centri, Servizi, Biblioteche

Ai Sigg. Responsabili delle Direzioni dell'Amministrazione Centrale

e p.c. Alle R.S.U.
Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Attuazione direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato.

In data 25.10.2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 06.09.2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

Tale decreto si applica anche alle Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le Università.

In base ai principi generali e all'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 11, il predetto decreto supera la previgente legislazione in materia ed i contratti collettivi nazionali, compreso il C.C.N.L. del personale del comparto Università, in quanto già scaduto perché relativo al quadriennio normativo 1998/2001.

Conseguentemente, non è più possibile fare riferimento al predetto C.C.N.L. ed in particolare all'art. 19 ed ai casi tassativamente ivi previsti.

La principale innovazione del decreto legislativo n. 368/2001 è contenuta nell'art. 1 le cui disposizioni "liberalizzano" l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

### DIREZIONE 3<sup>a</sup> Gestione e Sviluppo Risorse Umane Area Gestione Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente, Collaboratori Esperti Linguistici e Relazioni Sindacali

Nel sistema normativo precedente era possibile stipulare tali contratti solo nelle ipotesi tassativamente stabilite dalla legge (legge 230/62 e successivo integrazioni) o in quelle indicate nei Contratti Collettivi.

Secondo il decreto in parola si possono stipulare contratti a termine 'a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo" (art. 1).

Si tratta di una formula molto ampia in grado, secondo i primi orientamenti dottrinali, di ricomprendere tutte le ipotesi precedentemente previste nei C.C.N.L. (picchi di lavoro, attività gestionali, sostituzione di personale ...).

La generalità della formula potrebbe però dar vita ad un contenzioso, pertanto è opportuno che le **ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostitutivo** siano ben specificate nel contratto di assunzione.

Al riguardo non è sufficiente una indicazione generica, ma deve risultare la necessità aziendale effettiva e concreta che sorregge l'assunzione.

In considerazione di quanto sopra i competenti uffici o le strutture che richiedono un contratto di lavoro subordinato a termine devono esplicitare non solo la causa (maternità, malattia, punte di attività, ecc.), ma anche le motivazioni tecnico organizzative correlate all'esigenza di assunzioni a tempo determinato.

Per quanto riguarda la proroga del contratto (art. 4), il nuovo regime differisce rispetto a quello della precedente normativa, secondo la quale la proroga doveva avere carattere di eccezionalità ed essere determinata da esigenze contingenti ed urgenti e doveva avere la stessa durata del contratto originario.

La nuova disciplina prevede che i contratti di durata inferiore ai tre anni possono essere prorogati con il consenso del lavoratore e per una sola volta; in ogni caso la durata complessiva del contratto (contratto originario più proroga ) non può superare i tre anni e la richiesta di proroga deve essere motivata da ragioni oggettive e riferirsi alla stessa attività per la quale il contratto originario è stato stipulato.

Si precisa, altresì, che restano in vigore le disposizioni relative alla sostituzione di lavoratrici in astensione per maternità come previsto dall'art. 10 "Ulteriori disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità" della legge n. 53/2000.

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

# DIREZIONE 3ª Gestione e Sviluppo Risorse Umane Area Gestione Personale Tecnico Amministrativo, Dirigente, Collaboratori Esperti Linguistici e Relazioni Sindacali

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (telefono 0458028544/ 0458028781 - fax 0458028002 - e-mail elisabetta.fantin@univr.it), si ribadisce la necessità che le richieste di contratti a tempo determinato siano ben motivate e documentate in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare, in modo da poter predisporre gli atti attuativi (delibere consiliari e contratti) in modo corretto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Antonio Salvini IL RETTORE Prof. Elio Mosele